

Nuovo modello di accordo per lo scambio di informazioni tra Paesi UE

L'“accordo-pilota multilaterale” si ispira a quello internazionale, nell'ambito della disciplina statunitense contenuta nel FATCA

/ Caterina ALAGNA

Nella medesima data in cui il Commissario europeo, Šemeta, ribadisce l'importanza di un'effettiva **applicazione** dello **scambio di informazioni automatico** – in quanto rappresenta lo strumento più efficace a disposizione degli Stati *to collect the taxes they are due* – Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito presentano un progetto il cui scopo principale è assicurare la **trasparenza bancaria**, quale fondamentale misura di lotta contro l'evasione fiscale. Il progetto consiste, in linea di principio, nella predisposizione di un modello di **accordo multilaterale** per lo scambio di informazioni automatico a livello comunitario; esso è stato illustrato dai Ministri delle Finanze francese, tedesco, italiano, spagnolo e britannico nella missiva inviata alla Commissione europea in data 10 aprile 2013. Trattasi, più precisamente, di “un accordo-pilota multilaterale” il cui obiettivo è di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati coinvolti, prendendo come **referimento il modello internazionale di accordo** che i medesimi Paesi hanno raggiunto **con gli Stati Uniti**.

L'auspicio, da più parti, è che al progetto possano aderire tutti gli Stati comunitari al fine di dar vita, in tal modo, a un “**sistema globale** di scambio automatico di informazioni” a garanzia di una **effettiva lotta all'evasione** fiscale.

Il modello di accordo multilaterale presentato alla Commissione europea il 10 aprile 2013 si ispira a quello internazionale sullo scambio di informazioni che Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito hanno, unitamente agli Stati Uniti, adottato il 26 luglio 2012, nell'ambito della disciplina statunitense contenuta nel *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*.

Quest'ultimo ha l'obiettivo di assicurare la *tax compliance* transfrontaliera e rendere effettiva la trasparenza fiscale nei rapporti tra le Amministrazioni finanziarie coinvolte. Esso auspica:

- l'effettiva **attuazione** della disciplina **FATCA**, mediante lo

scambio automatico di informazioni tra Stati;

- la **riduzione** dei **costi** di *compliance* per le istituzioni finanziarie;

- l'applicazione del **regime di reciprocità**.

Il partner FATCA si obbliga a far adottare la normativa di attuazione

Le linee del nuovo modello di accordo erano state fissate già nella dichiarazione congiunta, resa nel febbraio 2012 dai sei Paesi interessati. Con l'obiettivo di **intensificare** la **cooperazione** nella lotta all'evasione fiscale internazionale, gli Stati Uniti consentono, a condizioni di reciprocità, l'acquisizione e lo scambio di informazioni su base automatica, relative a conti detenuti in istituzioni finanziarie statunitensi da parte di residenti di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. In particolare, gli Stati Uniti e ciascuno dei Paesi partner (partner FATCA) assumono **obblighi e diritti reciproci**.

Il **partner FATCA** si obbliga a:

- **far adottare la normativa** di attuazione necessaria per richiedere alle istituzioni finanziarie situate nella propria giurisdizione di acquisire e comunicare alle autorità del partner FATCA le informazioni richieste;

- **abilitare le istituzioni finanziarie** stabilite nel partner FATCA (diverse dalle istituzioni finanziarie escluse ai sensi dell'accordo o delle istruzioni amministrative statunitensi) ad applicare tutte le misure necessarie per l'identificazione dei conti statunitensi;

- **trasmettere** all'Amministrazione finanziaria statunitense, su base automatica, **le informazioni** comunicate dalle istituzioni finanziarie.

Gli Stati Uniti si obbligano all'**acquisizione** e alla **comunicazione** su base automatica alle autorità del partner FATCA delle **informazioni** sui **conti statunitensi** dei residenti di quest'ultimo.